

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA CASSINA E S. AGATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSINA DE' PECCHI MI VIA ROMA
81

Numero REA: MI - 344148

Codice fiscale: 01061750152

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

F.to Rinaldo Olliviero

F.to Luigi Da Prat

F.to Ercole La Civita Notaio

Allegato "A" al Rep. N. 387572/9415

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART.1 - E' costituita, con sede in Cassina de' Pecchi (Milano) una società cooperativa denominata: "**COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA CASSINA E S. AGATA**".

La cooperativa, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e, quando le condizioni lo consentano, istituire delle sezioni soci, disciplinate da apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci.

ART. 2 - La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge, dal presente statuto, nonché dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma - lett. a), della stessa. La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa ha riferimento, anche

in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente statuto.

Su delibera del consiglio di amministrazione essa potrà aderire e partecipare a Consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 3 - La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 - Oggetto sociale della cooperativa è la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di problemi socio-relazionali, con particolare riferimento a categorie quali i giovani, gli anziani, gli extracomunitari, ecc. Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, ecc. con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere;
- organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri

organismi, iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, sportivo, ecc., tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;
- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi

nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- g) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dalla assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

SOCI

ART. 5 - Numero e requisiti.

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al limite minimo di legge.

Possono essere soci:

- a) le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi arte o professione appartengano, con esclusione tassativa di coloro che esercitano la professione di mediatori o intermediari, di rappresentanti, di agenti o commissionari, di grossisti nel commercio di prodotti trattati dalla cooperativa; di coloro che conducano industrie per la fabbricazione di tali prodotti e di coloro che siano titolari o gestori di esercizi commerciali della stessa natura di quelli della cooperativa;
- b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6 - Procedure d'ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

- precisazione dell'effettiva attività esercitata;
- l'ammontare della partecipazione di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

La domanda d'ammissione da parte degli organismi di cui al punto b) del precedente articolo, dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;-
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause d'incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla

domanda d'ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 - Obblighi dei Soci

I soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale non inferiore a quella minima e non superiore a quella massima stabilite dallo statuto e dalla legge.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento, entro i termini e nei modi previsti dal presente statuto;
- b) al versamento di una somma nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione,

in nessun caso restituibile in relazione alle spese di istruttoria;

c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte o scioglimento dell'ente, società, persona giuridica.

ART. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi, di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano motivi che, a norma della legge, e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di prestazione mutualistica dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

ART.10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal

contratto sociale;

b) che, senza giustificato, motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle partecipazioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, purché l'inadempimento sia grave;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;

e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con gli interessi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati contro il patrimonio, la pubblica fede e la morale;

g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

h) che in qualunque modo danneggi gravemente la cooperativa.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

L'esclusione del socio determina contestualmente la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica.

ART.11 - Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono esser motivate e comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART.12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato in base alla legge od allo statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, verrà effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART.13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità e nei termini previsti nel precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico

delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

ART. 14 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a fondo di riserva.

STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

ART. 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 16 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.17 - Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale che è variabile e formato da:

un numero illimitato di quote ciascuna di valore non inferiore a €uro 25,00= (venticinque virgola zerozero) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti

detenute dai soci cooperatori;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

d) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;

f) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

ART.18 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma gli obblighi previsti nel titolo soci del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure per la risoluzione delle controversie, di cui agli articoli 32 e 33 del presente statuto.

BILANCIO

ART.19 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi, con tutti i documenti a corredo, in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.17.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 20 - È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 21 - Materie di competenza

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ASSEMBLEE

ART. 22 - La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sul punto 5 del precedente articolo 21 per il quale è richiesto il voto favorevole diretto o per delega di almeno la metà dei soci. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società sarà necessario il voto favorevole di tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.";

ART. 24 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della partecipazione sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

ART. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

AMMINISTRATORI

ART. 26 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra tre ed undici, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio d'amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, in ogni modo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai

membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, fax o e-mail con un preavviso di almeno un giorno.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 27 - Competenze

L'organo amministrativo provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso leasing, presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei Soci;
- j) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti ;
- k) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;
- l) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci..

Il consiglio d'amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità d'esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri

concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia d'ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 28 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

PRESIDENTE

ART. 29 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri al Presidente, al Vice

Presidente o ad un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

CONTROLLI

ART. 30 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, cod.civ., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione

del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod.civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n 59.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 32 - Conciliazione.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 5/03, ad eccezione di quelle nelle

quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo di conciliazione, il relativo tentativo andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

ART. 33 - Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

F.to Rinaldo Olliviero

F.to Luigi Da Prat

F.to Ercole La Civita Notaio